

RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA COMMITTENTE, APPALTATORE E SUBAPPALTATORE E SUL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

Il Ministero del Lavoro, (interpello 2.4.2010 n. 3), ha fornito chiarimenti in ordine:

1. alla corretta individuazione delle somme che formano oggetto del regime di responsabilità solidale tra committente ed appaltatore, nonché tra appaltatore e subappaltatore, previsto, ad integrazione dell'art. 1676 c.c., dall'art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 e dall'art. 35 co. 28 del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006);
2. alla possibilità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), pur in presenza di debiti, derivanti dall'applicazione del suddetto regime di solidarietà, in capo al richiedente.

Disciplina della responsabilità solidale in materia di appalti

Il Ministero ricorda che la disciplina delle obbligazioni solidali in materia di appalti di cui alle disposizioni sopra richiamate appresta specifiche tutele a favore dei lavoratori circa l'assolvimento, "*in capo ai soggetti operanti nella filiera*" (committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori), degli obblighi inerenti alla corresponsione delle retribuzioni, al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

Infatti:

- l'art. 29 co. 2 del DLgs. 276/2003 prevede che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro sia obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori "*i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti*";
- ai sensi dell'art. 35 co. 28 del DL 223/2006, inoltre, fra appaltatore e subappaltatore sussiste un regime di solidarietà che investe l'effettuazione e il versamento delle "*ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente*", nonché il versamento dei "*contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*".

Somme rientranti nel regime di responsabilità solidale

Il Ministero del Lavoro chiarisce che rientrano nel suddetto regime di responsabilità solidale i "soli trattamenti retributivi, contributivi e fiscali", con esclusione, in linea di massima, di ogni forma di solidarietà per somme dovute ad altro titolo.

Il regime di solidarietà di cui si tratta si estende, peraltro:

- alle somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali o fiscali, in quanto costituiscono "*somme dovute in stretto rapporto con gli stessi debiti previdenziali o fiscali, volte a mantenere inalterato il valore reale di quanto dovuto alle Amministrazioni*";
- nonché alle somme dovute a titolo di sanzioni civili, "*rispetto alle quali appare evidente la natura risarcitoria*".

Restano, invece, in ogni caso, escluse altre tipologie di sanzioni e/o oneri accessori, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

Rilascio del DURC al debitore in solido

Il Ministero afferma che la posizione debitoria nei confronti degli Istituti accertata a carico di un soggetto non impedisce il rilascio del DURC a favore di chi, con lo stesso soggetto, sia solidalmente responsabile.

Il DURC si limita, infatti, a certificare la regolarità del rapporto contributivo instaurato tra il datore di lavoro richiedente e gli Enti interessati.